

N. 04750/2012 REG.PROV.CAU.

N. 07383/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7383 del 2012, proposto da:

Federazione Nazionale Diabete Giovanile e Fand-Associazione Italiana Diabetici,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avv.
Giuseppe Mario Militerni, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via
Bocca di Leone,78;

contro

Consip Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
avv.ti prof. Andrea Guarino e Cecilia Martelli, con domicilio eletto presso il loro
studio in Roma, p.zza Borghese, 3;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Johnson e Johnson Medical Spa, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Zoppellari, con domicilio eletto presso l'avv.

Angelo Maleddu in Roma, via del Tempio, 1;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del bando di gara comunitaria a procedura aperta, indetta dalla Conisp s.p.a. a socio unico, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2012, avente ad oggetto la fornitura di presidi per l'autocontrollo della glicemia e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - ID SIGEF 665;
- del disciplinare di gara a procedura aperta e del capitolato tecnico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Consip Spa, con i relativi allegati;

Vista l'ordinanza collegiale di questa Sezione n. 8627 del 18.10.2012;

Visto l'atto di intervento della Johnson & Johnson spa, con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt.55, 119 e 120 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 19 dicembre 2012 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, al sommario esame proprio della fase cautelare, non si ritengono sussistenti ragioni di estrema gravità e urgenza di cui agli artt. 119, comma 4, c.p.a., come richiamato dal successivo art. 120, comma 3, c.p.a., per la concessione della tutela cautelare richiesta che porti ad una sospensione della gara in atto, in relazione – per quel che riguarda lo specifico interesse delle ricorrenti - alla natura e oggetto della fornitura, non inerente a strumenti direttamente terapeutici;

Considerato che, comunque, la stessa conformazione della legge di gara, anche in seguito all'introduzione di provvedimenti legislativi in materia di c.d. "revisione

della spesa pubblica”, non impedisce l’acquisto di altri dispositivi diversi da quelli considerati nei due lotti, su specifica indicazione terapeutica, così da tutelare il diritto alla salute nel senso statutario dedotto dalle ricorrenti, fermo restando che ogni considerazione sul rispetto del principio della concorrenza non può rilevare sull’interesse specifico delle medesime;

Considerato che le spese della presente fase possono compensarsi, attesa la peculiarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)